D.D. n. 390/25

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SALUTE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE SAMMARTANO

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'AREA INTERDIPARTIMENTALE 2 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025. "Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO l'articolo 68 della legge regionale n. 21/14 in ordine alla trasparenza ed alla pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 39 della l.r. 29 dicembre 1980 n.145 e s.m.i. che assicura l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d' ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità ;

VISTA l'istanza, corredata dalle fatture, del Dott. Salvatore Sammartano, Dirigente Generale di questo Assessorato all'epoca dei fatti contestati, con la quale è stato richiesto il rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi di primo grado e di appello dinanzi alla sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per un totale di € 10.978,42;

CONSIDERATO che la sentenza n. 287/2022 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana aveva condannato il dott. Sammartano, unitamente ad altri convenuti, al pagamento, in favore della Regione, della complessiva somma di € 381.602,47 oltre accessori e spese del giudizio, e che la quota posta a carico del dott. Sammartano ammontava ad € 107.505,23

VISTA la sentenza n. 37/A/2023 del 29/06/2023 con la quale la Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti, in accoglimento del gravame proposto dagli interessati ha assolto definitamente gli appellanti da ogni addebito ed ha liquidato in favore del dott. Sammartano € 5.000, oltre accessori, a titolo di spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio;

VISTO il decreto n. 846 del 7/09/2023 che ha liquidato la somma di € 7.295,60 in esecuzione della sentenza n. 37/A/2023;

VISTA la nota prot. n. 51135 del 23/09/2023 con la quale è stato chiesto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla spettanza e sulla congruità delle ulteriori somme richieste dal dott. Sammartano;

VISTA la distrettuale n. 14055 del 6/02/2024 con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha preso atto del dubbio interpretativo sulla normativa di riferimento, demandato alle Sezioni Unite della Cassazione ed ha comunicato che il parere sarebbe stato reso dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite in ordine alla rimborsabilità delle spese affrontate dal pubblico dipendente per la difesa nei procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, oltre all'importo liquidato a suo favore dal Giudice contabile;

VISTA la distrettuale prot. n. 15281 del 4/02/2025 con la quale l'Avvocatura ha comunicato che secondo la Cassazione "il rapporto che si instaura tra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto la responsabilità contabile. Il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi assolto, e si costituisce tra l'incolpato e l'amministrazione di appartenenza, A questo rapporto è estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile. Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto";

CONSIDERATO che la medesima Avvocatura ha sottolineato che - alla luce della pronuncia della Cassazione – le spese di difesa relative ai giudizi contabili conclusi con il proscioglimento del dipendete sono rimborsabili, ai sensi dell'art.18 del D.L. n. 67/1997, indipendentemente dall'importo liquidato dal Giudice Contabile, detraendo tale importo dal quantum ritenuto congruo dall'Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Avvocatura ha evidenziato che nel caso de quo emerge che le determinazioni poste in essere dall'Amministrazione erano frutto di un "errore scusabile", tale da escludere non solo la colpa grave ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa, ma, più in generale, l'elemento soggettivo della colpa in ogni sua gradazione;

CONSIDERATO che l'Avvocatura ha ritenuto congrui gli onorari e le spese per un totale di € 10.978,42 – il cui pagamento è stato comprovato dal dott. Sammartano – ed ha concluso che a quest'ultimo spetti il rimborso della differenza fra quanto richiesto e quanto già pagato dall'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto di dover liquidare la somma di € 3.682,82 in favore del dott. Salvatore Sammartano;

VISTA la nota n. 22697 del 04/03/2021 con la quale il Dipartimento Regionale per la Funzione Pubblica, in analogo caso, ha stabilito che al pagamento delle spese deve provvedere l'Amministrazione di appartenenza all'epoca;

CONSIDERATO che ai sensi della Circolare n. 17 del 10/12/2021 del Servizio 10 del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, si attesta la rispondenza del codice IBAN fornito dal beneficiario con la documentazione in possesso di questo Servizio;

RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere all'impegno, sul cap. 412505 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Sanità – esercizio finanziario 2025 – della somma di € 3.682,82 (risultanti dalla differenza tra l'importo richiesto pari ad € 10.978,42 e la somma già corrisposta pari ad € 7.295,60) in favore del dott. Salvatore Sammartano;

CONSIDERATO che il codice SIOPE relativo al capitolo di bilancio 412505 - "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori - (spese obbligatorie)" - è il seguente: U.1.10.05.04.001;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi specificati in premessa, è impegnata sul cap. 412505 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Sanità – esercizio 2025 - codice SIOPE U.1.10.05.04.001 - la somma di € 3.682,82 in favore del dott. Salvatore Sammartano.

Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso agli Uffici competenti per la pubblicazione sui siti istituzionali e, successivamente, alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, 9/04/2025

Il Dirigente
Avv. Daniela Gizzi

DANIELA GIZZI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
09.04.2025 15:56:46
GMT+02:00